



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 26 del 15/10/2020

OGGETTO: Misure di contenimento dell'emergenza COVID19 - Nuovi orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di vendita e/o somministrazione alimenti e bevande

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione ;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista e richiamata ordinanza n. 23 del 07.09. 2020, di rimodulare gli orari di apertura e chiusura delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione su posto (a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ed esercizi affini), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 24:00 , con facoltà di proroga dell'orario di chiusura fino alle ore 00:30 del giorno successivo; sabato e domenica e festivi infrasettimanale dalle ore 6:00 alle ore 01:30 del giorno successivo;

Ritenuto necessario adottare misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID19 come opportuno strumento efficace ed incisivo in relazione all'evoluzione del rischio di incremento del contagio, con la rimodulazione dell'orario apertura e di chiusura nel rispetto dei protocolli di sicurezza relativi alle diverse tipologie di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione su posto (a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ed esercizi affini), sia per la somministrazione sul posto che per l'asporto, dal lunedì al venerdì dalle ore 23:00 (con facoltà di proroga dell'orario di chiusura fino alle 23:30) fino alle ore 06:00 del giorno successivo; sabato e domenica e festivi infrasettimanale con chiusura dalle ore 24.00 alle ore 06,00 del giorno successivo.

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19.;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020, 1 aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure disposte per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

Visto il Decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 9 del Decreto medesimo;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;

Visti il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i relativi Allegati;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all'andamento epidemiologico su scala internazionale.

VISTA la Legge 25 settembre 2020, n. 124 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

Visto il DPCM del 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125;

Preso atto dell'ultimo **D.P.C.M. del 13 ottobre 2020** dove sono state emanate nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valide fino al 13 novembre 2020;

Ritenuto altresì, contemperare l'obiettivo della tutela della salute con i principi di buon andamento dell'amministrazione, con gli interessi e le esigenze della collettività amministrata nonché con la necessità di salvaguardare il tessuto economico, anche al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto;

Dato atto che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alle ordinanze regionali della Regione puglia;

Evidenziato che gli assembramenti su area pubblica, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus Covid 19;

Considerato in particolare che gli assembramenti sono sembrati particolarmente facilitati e motivati dal consumo collettivo di bevande alcoliche anche al di fuori delle aree dei plateatici dei pubblici esercizi;

Preso atto che le misure restrittive indicate nel citato provvedimento pongono come obiettivo di carattere generale evitare la formazione di assembramenti di persone;

Ritenuto che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio comunale occorra adottare in ragione della diffusività del virus, le seguenti misure di prevenzione e precauzione coerenti e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, attuabili a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Visto l'art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali.

Fermo restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio comunale

ORDINA

Con decorrenza immediata, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, di rimodulare gli orari di chiusura delle attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione su posto (a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ed esercizi affini), **dal lunedì al venerdì dalle ore 23:00 (con facoltà di proroga dell'orario di chiusura alle 23:30), alle ore 06:00 del giorno successivo;** le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 23:00 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Resta sempre consentita la consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00;

Sabato e domenica e festivi infrasettimanale di osservare l'orario di chiusura dalle ore 24.00 alle ore 06,00 del giorno successivo; le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24:00 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Resta sempre consentita la consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00.

Da ultimo, **divieto di sosta davanti ai locali dalle 24 fino alle 6** del mattino come forma di adesione all'obbligo del divieto di assembramento.

Restano confermati gli orari predisposti con ordinanza n. 22 del 12.09.2020 per le seguenti attività:

a. Per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, i limiti orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7:00 alle ore 21:00, con facoltà di proroga dell'orario di chiusura fino alle 22:00; facoltativa l'apertura del giovedì pomeriggio e della domenica;

b. E' consentita la vendita dei giornali e tabacchi e piante e fiori nella giornata di domenica;

c. Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): giorni feriali ore 07:00 - 21:30, domeniche e i festivi 8:00 – 13:00;

d. Attività per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili: giorni feriali ore 07:00 – 20:30. Domenica chiuso;

e. Panifici: dalle ore 7:00 alle ore 20:30, confermando la chiusura usuale del giovedì pomeriggio. Domenica chiuso;

f. I suddetti limiti non si applicano a farmacie, parafarmacie e distributori di carburanti.

È fatto obbligo:

- all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio. Obbligo di esposizione, all'ingresso degli esercizi commerciali, artigianali, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alle dimensioni dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale.

- è fatto obbligo ai titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento: di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di

sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;

- di cessare ogni tipo di servizio oltre l'orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;

- di provvedere nell'orario di chiusura dell'esercizio a rendere inutilizzabili da parte di passanti tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;

Dare atto che le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

INDICA

Alcune raccomandazioni presenti all'interno dell'ultimo **D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 “ Nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”**:

- 1. obbligo di indossare la mascherina** (o comunque un dispositivo a protezione delle vie respiratorie) sia al chiuso, ad eccezione delle abitazioni private, sia all'aperto nei casi in cui non si sia da soli o comunque solo in presenza di persone conviventi. Rimangono salvi i protocolli e le linee guida per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché quelle per il consumo di cibi e bevande. Sono esonerati dall'obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. E' fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Oltre alle mascherine certificate come DPI possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, cioè mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una barriera adeguata e che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento fino a sopra il naso;
- 2. obbligo di mantenimento** della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
3. l'accesso al pubblico di parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
4. è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per chi svolge attività sportiva e di 1 metro per chi svolge attività motoria;
5. restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all'aperto sia al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi sia al chiuso sia all'aperto. Le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose (ad esempio matrimoni, battesimi e simili) sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiori a sei;
6. Divieto di assembramento nelle aree antistanti l'accesso di scuole, banche, uffici postali e altri uffici pubblici oltre che nei luoghi pubblici (piazze, parchi, giardini ecc...).
7. sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, è consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti e da rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, sono consentite le funzioni religiose, è consentito l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è consentita l'attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e sociali e le attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, etc.) a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l'andamento della situazione epidemiologica dei propri territori e abbiano individuato protocolli o linee guida applicabili idonei a prevenire il rischio di contagio, sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agro-alimentare, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, e la sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;

Alle violazioni della presente ordinanza si rende, inoltre, applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi previsti dall'art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Alla Prefettura di Foggia, Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al Comando di Polizia Locale di Accadia.

DISPOSIZIONI FINALI

la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio "*on line*", ai fini della divulgazione alla cittadinanza tutta.

Accadia, lì 15/10/2020

Il Sindaco
DE PAOLIS AGOSTINO